

**ASSI**

(successore ex lege Unire)
Legge 15 luglio 2011, n. 111

DETERMINAZIONE N. 769 DEL 7 SETTEMBRE 2011

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE. ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA GARA A PROCEDURA APERTA INDETTA, AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. 165/2006, CON DETERMINAZIONE N. 482 DEL 15 GIUGNO 2011 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CORRIERE DEI CAMPIONI BIOLOGICI PRELEVATI A FANTINI, GUIDATORI E CAVALLI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'USO DELLE SOSTANZE PROIBITE (CIG 27272841F4)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire, adottato con decreto interministeriale del 5 marzo 2009;

VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 istitutiva dell'ASSI- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la propria determinazione n. 482 del 15 giugno 2011 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento del servizio di corriere per il recapito di plichi e pacchi adeguatamente imballati contenenti

ASSI

(*successore ex lege Unire*)
Legge 15 luglio 2011, n. 111

campioni biologici prelevati ai fantini, guidatori e cavalli partecipanti alle corse ippiche, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20 giugno 2011, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTA la propria determinazione n. 554 del 4 luglio 2011 con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice per la comparazione delle offerte;

VISTA la nota, prot. n. 379 del 5 luglio 2011, con la quale il dirigente del Servizio affari generali, nel trasmettere le offerte acquisite al protocollo generale, ha fatto presente che un'offerta di gara "*per un errore del dipendente addetto al ricevimento della corrispondenza, (...) non è stata riconosciuta come tale e, pertanto, è stata trattata come corrispondenza ordinaria, provvedendosi alla sua apertura e non annotando l'orario di ricevimento della stessa*";

VISTO il verbale della seduta della commissione giudicatrice in data 6 luglio 2011, acquisito al protocollo generale al n. 40210 in data 7 luglio 2011, dal quale emerge che la commissione, avendo rilevato che sia il plico, sia le buste poste al suo interno erano giunti aperti, ha deciso di non proseguire nelle operazioni di scrutinio, rimettendo gli atti al Segretario generale per gli adempimenti di competenza;

PRESO ATTO della relazione illustrativa del responsabile del procedimento, prot. int. n. 445 del 21 luglio 2011, nella quale viene prospettata la soluzione di annullare, in autotutela, la gara, con conseguente rinnovazione della procedura, in quanto soluzione che "*meglio salvaguarda le legittime aspettative dei partecipanti e tutela l'affidamento ingenerato nei concorrenti dalla indizione della pubblica gara*";

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza unanime, l'ammissione in gara di un'offerta pervenuta già aperta, il cui contenuto è dunque conoscibile prima ancora dell'apertura ufficiale in seduta pubblica, è inficiante l'intera procedura in quanto viene violata ogni garanzia di segretezza delle offerte di gara, risultando così irrimediabilmente compromessi i superiori principi di *par condicio*, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa;

RILEVATO, peraltro, che la vicenda, così come rappresentata nella nota citata del Servizio Affari generali, presenta le ulteriori criticità della mancata annotazione dell'orario di consegna dell'offerta impropriamente aperta e dell'acquisizione della stessa al protocollo generale in data successiva a quella di scadenza;

CONSIDERATO inoltre che l'apertura del plico di offerta e del suo contenuto è stata causata da una condotta colposa dell'Amministrazione, mentre il concorrente si è attenuto scrupolosamente alle prescrizioni inerenti alla confezione del plico contenente l'offerta di gara;

ASSI

(*successore ex lege Unire*)
Legge 15 luglio 2011, n. 111

RITENUTO, quindi, che vada salvaguardata e mantenuta integra la posizione del concorrente che ha confidato nell'invito pubblico ad offrire, così come gli altri soggetti partecipanti;

RILEVATO che il disciplinare di gara, al paragrafo 9, prevede la facoltà a favore dell'Amministrazione di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara;

ATTESO, quindi, che a conclusione delle suddette considerazioni si ritiene necessario annullare, in sede di autotutela ex art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di gara indetto con determinazione n. 482 del 15 giugno 2011;

DATO ATTO che, al più presto, sarà nuovamente indetta la procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio, alle stesse condizioni di cui al bando di gara approvato con determinazione citata, in quanto ancora attuali e confacenti alle esigenze dell'Amministrazione,

DETERMINA

di annullare, in sede di autotutela ex art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutti i motivi espressi in premessa, la gara a procedura aperta in ambito nazionale indetta, ai sensi dell'art. 55 d. lgs. n. 163/2006, con determinazione n. 482 del 15 giugno 2011 per l'affidamento del servizio di cernere di pacchi contenenti campioni biologici prelevati ai fantini, guidatori e cavalli ai fini del controllo dell'uso delle sostanze proibite.

Si procederà nelle forme dovute a dare idonea pubblicità al dispositivo del presente provvedimento.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta